



GEOCENTRO MAGAZINE

INTERVISTE



Gioacchino GIOMI

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

LA PREVENZIONE

IL RECENTE DECRETO MINISTERIALE IN TEMA DI PREVENZIONE INCENDI PROSEGUE UN CAMMINO DA LEI SEGNATO GIÀ DAL DM DEL FEBBRAIO 2007: LA NECESSITÀ DI UNA TRANSIZIONE METODOLOGICA, IN QUESTO CAMPO, ATTRAVERSO IL PASSAGGIO DA UN SISTEMA DETERMINISTICO – IN CUI LE NORME DEI DECRETI MINISTERIALI DETERMINANO E, PER COSÌ DIRE, BLINDANO FINO NEI DETTAGLI L'OPERATO DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE – A UN SISTEMA MAGGIORMENTE DI CARATTERE PRESTAZIONALE. PUÒ SPIEGARCI MEGLIO IL SENSO E L'IMPORTANZA DI QUESTO CAMBIAMENTO?

**NOVITÀ,
PROSPETTIVE
FUTURE E
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE**

È noto come, soprattutto a livello europeo, sia fortissima l'attenzione allo sviluppo, in ambito nazionale, di politiche di miglioramento della qualità della regolamentazione tecnica, quale fattore chiave per la competitività e lo sviluppo economico dei paesi membri. Nel settore della prevenzione incendi, negli ultimi

I nuovi professionisti antincendio dovranno necessariamente superare un preciso percorso formativo, nell'ambito del quale acquisiranno nozioni indispensabili

33

GEOCENTRO MAGAZINE

NE INCENDI

anni in particolare, si è cercato di perseguire tali obiettivi rendendo il quadro regolatorio maggiormente flessibile e proporzionato alla tipologia dell'attività.

Se, da un lato, infatti, l'approccio tradizionale di tipo prescrittivo risulta di più facile applicazione per la progettazione, esso, di controparte, vincola le opzioni del progettista e lo costringe a realizzare soluzioni che, in alcuni casi, possono rivelarsi, non praticabili, con conseguente ricorso all'istituto della deroga. Pertanto, l'obiettivo è stato quello di passare a norme maggiormente prestazionali, che indichino obiettivi di sicurezza in merito ai quali il titolare dell'attività, assistito dal proprio tecnico di fiducia, individuerà le misure di sicurezza più idonee a minimizzare il rischio. Oggi ciò diventa possibile grazie al progresso della tecnica e della tecnologia e alla maggiore competenza antincendio dei progettisti.

Naturale corollario di tale approccio è l'utilizzo dell'ingegneria antincendio, che rappresenta uno sbocco soprattutto per le attività caratterizzate da maggiore complessità.

Il percorso, già avviato con il D.M. 9 maggio 2007, si concretizza ora con il D.M. 3 agosto 2015: la filosofia delle nuove norme tecniche di prevenzione incendi, identificate come "Codice", è quella, quindi, di individuare le soluzioni

in grado di assolvere a quanto "richiesto" per la prevenzione e protezione dal rischio effettivo e concreto e non più quelle prescrittive, basate su ipotesi che non sempre trovano piena rispondenza nella situazione da considerare.

È CHIARO CHE, NELL'OPERARE QUESTO PASSAGGIO, IL MONDO DEI GEOMETRI, DEGLI INGEGNERI E DEGLI ALTRI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO È CHIAMATO A RICOPRIRE UN RUOLO FONDAMENTALE: SARANNO INFATTI LORO IN PRIMA LINEA NELL'INDIVIDUARE E APPLICARE LE SOLUZIONI TECNICHE PIÙ EFFICACI PER LA PREVENZIONE, TENENDO SEMPRE CONTO DELLE PECULIARI ESIGENZE DELLE DIVERSE ATTIVITÀ. COME È CAMBIATO E SI È EVOLUTO, NEGLI ULTIMI ANNI, IL PANORAMA DI CHI LAVORA NELLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO?

Gioacchino GIOMI


LA PREVENZIONE INCENDI: NOVITÀ, PROSPETTIVE FUTURE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Già l'entrata in vigore del D.P.R. n.151/2011 ha comportato un considerevole cambio di rotta: il professionista è chiamato ad accertare e attestare il livello di sicurezza antincendio richiesto dalla legge per le attività meno complesse e, per le altre, anticipa l'azione dello Stato nella verifica della rispondenza dell'opera al progetto approvato. Tale percorso di snellimento burocratico, affida necessariamente un ruolo di maggiore autonomia e responsabilità ai tecnici abilitati e, in particolare, ai professionisti antincendio. A questo proposito, occorre ricordare che tale risultato è stato reso possibile anche attraverso un piano di formazione che, istituito dalla legge 818 del 1984, ha impegnato pubblica amministrazione e consigli e ordini professionali consentendo a circa 80.000 tecnici di iscriversi negli albi di prevenzione incendi per poter operare nel settore delle certificazioni antincendio. Con l'emanazione, poi, del D.M. 5 agosto 2011, anticipando peraltro gli indirizzi forniti poi dal

D.P.R. n.137/2012 in materia di formazione continua, si è proceduto all'aggiornamento del programma del corso base in prevenzione incendi e, soprattutto, all'introduzione e codifica dei corsi e seminari di aggiornamento obbligatori. Bisogna infatti ricordare che, a differenza del passato, la figura del professionista antincendio diviene oggi sempre più coinvolta nelle attività di progettazione antincendio; l'azione professionale oltrepassa infatti il campo delle certificazioni antincendio e si estende, con il D.M. 7 agosto 2012, anche alla progettazione in deroga e alla progettazione con l'ingegneria antincendio, secondo il D.M. 9 maggio 2007.

DUNQUE, IN FUTURO LA DIREZIONE SARÀ SEMPRE PIÙ QUELLA DELLA SPECIALIZZAZIONE FONDATA SU UNA BUONA FORMAZIONE DI BASE E SUL CONTINUO AGGIORNAMENTO?

Ricordo che originariamente, era previsto che potessero essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno anche tecnici che, pur vantando una notevole esperienza professionale, almeno decennale, d'iscrizione al proprio albo professionale, potevano avere, però, scarsa conoscenza del mondo della prevenzione incendi. Il D.M. 5 agosto 2011 ha cancellato questo tipo d'impostazione ed ha fissato un requisito ben preciso: la partecipazione, con esito positivo, ad un corso base di prevenzione incendi organizzato dell'Ordine/Collegio professionale provinciale; in sostanza, quindi, i nuovi professionisti antincendio dovranno necessariamente superare un preciso percorso formativo, nell'ambito del quale acquisiranno quel complesso di nozioni tecniche e procedurali, indispensabile per affrontare i



rinnovati impegni nel mondo antincendio. È appena il caso di rammentare, infatti, che essi, oggi, non sono più impegnati, come in origine, in una semplice dichiarazione di rispetto delle “misure più urgenti ed essenziali” finalizzate ad acquisire il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi di cui alla legge n.818/84, bensì nella predisposizione di certificazioni funzionali alla “asseverazione”, da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di cui all’art. 4 del D.P.R. n.151/2011, che, come noto, permette l’esercizio immediato dell’attività, ai fini antincendio. Questi impegni professionali, e le correlate nuove responsabilità, che si prospettano per il professionista antincendio, comportano la necessità di mantenere adeguate conoscenze e competenze. È in tale ottica che il D.M. 5 agosto 2011 ha previsto un livello minimo di aggiornamento antincendio obbligatorio - almeno 40 ore nel quinquennio di riferimento - che il professionista può raggiungere partecipando a corsi e seminari di aggiornamento. Questo percorso formativo, continuo ed obbligato, comporterà presumibilmente anche la selezione di quei tecnici impegnati nel mondo della prevenzione incendi ed un conseguente miglioramento delle conoscenze della sicurezza antincendio, che vedrà, come beneficiari ultimi, gli imprenditori ed i cittadini italiani.

IN QUALI TERMINI SI POSSONO MISURARE CONCRETAMENTE I VANTAGGI DI QUESTO CAMBIAMENTO DEL SISTEMA? PUÒ FARCI QUALCHE ESEMPIO CONCRETO?

Come accennato, l’obiettivo del nuovo regime normativo è quello di calibrare, per ogni singola specifica attività, le misure antincendio più

appropriate per il singolo caso, ferma restando, ovviamente, la necessità di garantire il dovuto livello di sicurezza antincendio. Grazie appunto alle nuove conoscenze, tecnologie, prodotti e strumenti nel campo antincendio, oggi disponibili, si potrà effettuare una progettazione più snella in quanto meno influenzata dal sovradimensionamento dovuto al cosiddetto “coefficiente di ignoranza”. In tale contesto, quindi, i risparmi attesi per i cittadini ed il mondo imprenditoriale potranno essere anche consistenti, ma, è il caso di ribadire, il risultato sperato sarà comunque influenzato dall’operato del mondo delle professioni che, infatti, è direttamente investito dell’onere della progettazione antincendio. È comunque già previsto che le Amministrazioni procederanno in futuro alla misurazione quantitativa degli oneri regolatori correlati alle nuove metodologie in materia antincendio e, solo allora, si avrà un quadro più chiaro ed esaustivo della bontà del percorso intrapreso.

Gioacchino GIOMI

LA PREVENZIONE INCENDI: NOVITÀ, PROSPETTIVE FUTURE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

LEI HA RICOPERTO IL RUOLO DI ESPERTO PERMANENTE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO, IN RAPPRESENTANZA DELL'ITALIA, PRESSO IL COMITATO COSTRUZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA. HA RILEVATO DIFFERENZE, DAL PUNTO DI VISTA LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO, IN EUROPA RISPETTO ALL'ITALIA?

Per quanto attiene il requisito della "Sicurezza in caso d'incendio" che tutte le costruzioni devono possedere, in vista della Direttiva 89/106/CE - requisito riconfermato dal Regolamento CE/305/2011 - non sussistono grandi differenze fra i vari Paesi membri, salvo i livelli prestazionali che differiscono da Paese a Paese in considerazione delle specifiche costruttive e funzionali caratteristiche di ogni Nazione. Sotto il profilo amministrativo con l'emanazione del D.P.R. 151/2011, l'Italia si è allineata con le altre Nazioni Europee quali Francia, Germania e Inghilterra.

LAVORANDO PER BRUXELLES, HA AVUTO ANCHE MODO DI COSTATARE UN GAP NELL'AMBITO FORMATIVO O DI MENTALITÀ FRA L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE TECNICA IN ITALIA E NEL RESTO D'EUROPA?

Quello che può apparire un gap formativo o di mentalità non è altro che frutto della tipologia di normative in uso in Italia. Da noi siamo abituati a normative di tipo deterministico mentre in altri Paesi le normative sono di tipo prestazionale. Con l'emanazione del DM 3/8/2015 abbiamo messo in condizione il "Sistema Italia" di ragionare come in altri Paesi dell'Unione Europea.

UN'ULTIMA DOMANDA, TORNANDO QUESTA VOLTA IN ITALIA: LA RICCHEZZA INEGUAGLIATA, NEL BEL PAESE, DI EDIFICI STORICI SOTTOPOSTI A DIVERSI TIPI DI TUTELA PER EFFETTO DEI VINCOLI CONSERVATIVI, RAPPRESENTA UNA DIFFICOLTÀ IN PIÙ PER I PROFESSIONISTI DI QUESTO SETTORE?

I nuovi strumenti regolatori, proprio per la loro "adattabilità" al contesto, agevolano la progettazione anche in ambiti peculiari quali quelli che connotano gli edifici storici che, peraltro, rientrano nel campo di applicazione del ricordato D.M. 9 maggio 2007. In tempi più recenti, congiuntamente a rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono state effettuate verifiche sull'applicazione delle nuove norme tecniche di prevenzione incendi ad edifici tutelati che ospitano attività elencate nell'Allegato I al D.P.R. n.151/11, che potranno portare ad ulteriori sviluppi. In questo come in tutti i contesti che riguardano il delicato settore della sicurezza antincendio noi continueremo a fare il massimo per assicurare livelli di efficienza sempre più appropriati e al passo con i tempi.